



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO

**Avviso Pubblico per la presentazione di domande di accesso alla Cassa Integrazione
Guadagni in deroga ex art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18**

PREMESSA

Il decreto-legge 17 marzo 2020 (Cura Italia) ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, mediante l'utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 all'art. 22 stabilisce le disposizioni per la concessione, da parte delle Regioni e Province autonome, della Cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, della pesca e del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il comma 1 dell'art. 22 del DL n. 18/2020 prevede la preliminare sottoscrizione di un Accordo, che può essere concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.

In data 23 marzo 2020, a seguito della conclusione dell'iter di consultazione, il competente Assessore a Lavoro della Regione Calabria ha sottoscritto, in via telematica, l'Accordo Quadro con le Parti Sociali per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Con DGR n. 20 del 24/03/2020 si è provveduto a prendere atto dell'Accordo sottoscritto, con la medesima DGR è stato demandato al Dipartimento Lavoro, Formazione, Politiche Sociali la predisposizione del presente Avviso Pubblico per la presentazione delle domande e per ogni adempimento gestionale riguardante l'attuazione amministrativa dell'Accordo Quadro sottoscritto.

ART. 1 FINALITÀ GENERALI

Il presente Avviso Pubblico disciplina le modalità di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, in attuazione dell'Accordo Quadro con le parti sociali sottoscritto tra la Regione Calabria e le parti sociali in data 23 marzo 2020 del quale la Giunta regionale ha deliberato la presa d'atto con DGR n. 20 del 24/03/2020.

ART. 2 RISORSE DISPONIBILI

La Cassa integrazione guadagni in deroga ex art. 22 DL n. 18/2020 è riconosciuta nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020 su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data, e comunque non oltre il 31 agosto 2020. Le risorse finanziarie previste dall'art. 22 DL n. 18/2020 sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I trattamenti di Cassa integrazione in deroga sono concessi con decreto della Regione Calabria, nel rispetto dei limiti delle risorse che saranno assegnate dai Decreti di riparto. Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2020, relativo al riparto di una prima tranche delle risorse assegnate ex art. 22 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è stato assegnato alla Regione Calabria un primo stanziamento di risorse pari a 39.054.640,00 di euro.

ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI DELL'AVVISO

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2020, relativo al riparto di una prima tranche delle risorse assegnate ex art. 22 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020 avente ad oggetto "Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga”;

ART. 4 IMPRESE BENEFICIARIE

La Cassa integrazione guadagni in deroga è prevista, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i professionisti, anche in forma associata o di società tra professionisti (STP) e le associazioni anche non riconosciute, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all'articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

I datori di lavoro del settore privato possono accedere alla Cassa integrazione guadagni in deroga solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari previsti dal D. Lgs. 148/2015, (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterale per i datori di lavoro con più di cinque lavoratori dipendenti, di settore, ecc..) perché ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti, ovvero siano state esaurite le risorse previste dai medesimi fondi.

In particolare aziende private di qualsiasi settore operanti in Calabria:

1. per le quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previste dal Titolo I e dal Titolo II del D. Lgs. N. 148/2015;
2. per le quali non è prevista la corresponsione di ammortizzatori sociali dalla normativa ordinaria (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterale, di settore, ecc.) e che devono ricorrere a sospensioni dell'attività lavorativa o riduzioni dell'orario di lavoro a seguito di una specifica situazione di crisi che trovi la propria origine nell'attuale, complessa, emergenza sanitaria;
3. per le quali sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria) e che abbiano esaurito i periodi di godimento degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale per le ipotesi di sospensione e/o riduzione dell'attività produttiva;
4. per le quali sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria) e che abbiano ricevuto un provvedimento di reiezione alla domanda di CIG ordinaria o assegno ordinario FIS, presentata nei termini e motivata da accertato pregiudizio in conseguenza degli effetti economici negativi determinati dall'emergenza sanitaria e dalle ordinanze ministeriali, ovvero perché, con riferimento ai Fondi di Solidarietà Bilaterale, la domanda sia stata respinta per esaurimento delle risorse, comprovata da documentazione del Fondo. Le predette istanze saranno esaminate con priorità rispetto all'ordine cronologico;
5. per le aziende del settore della pesca il beneficio si applica a tutti i pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino d'equipaggio. Per tale settore, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative;

6. potranno accedere alla Cassa integrazione guadagni in deroga le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID-19 nazionale", tra cui le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti.

ART. 5 DESTINATARI DEI TRATTAMENTI

I destinatari del trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga sono tutti i lavoratori, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata, aventi alla data del 23/02/2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 22 del D.L. 17/03/2020 n. 18, ovvero dipendenti da datori di lavoro che possono accedere ancora agli ammortizzatori ordinari di cui al D.Lgs. 148/2015, limitatamente a quei lavoratori che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi, con la qualifica di:

- Operai
- Impiegati
- Quadri
- Apprendisti
- Soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
- I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell'agenzia di somministrazione).
- Lavoratori a domicilio monocommessa;
- Lavoratori con contratto di lavoro intermittente esclusivamente se in forza al 23 febbraio 2020 e nei limiti delle giornate di lavoro indicate nella comunicazione preventiva obbligatoria di chiamata di cui al Decreto Interministeriale del 27/03/2013 trasmessa all'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data del 23/02/2020 e dunque, in data antecedente il verificarsi della causale che ha determinato il ricorso alla cassa integrazione per il datore di lavoro;
- Lavoratori agricoli nei limiti delle giornate svolte nell'anno precedente e comunque entro i limiti di 9 settimane di cui al DL 17 Marzo 2020 n. 18;
- Per i lavoratori a tempo determinato il beneficio dell'ammortizzatore sociale in deroga può essere concesso fino alla durata del contratto e, comunque, non oltre 9 settimane, con l'esclusione di proroghe o rinnovi contrattuali successivi alla scadenza in atto;

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente i trattamenti in deroga sono riconosciuti ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

ART. 6 DURATA MASSIMA DEL TRATTAMENTO

Gli interventi di CIGD possono essere richiesti a decorrere dal 23/02/2020 e per una durata massima di 9 settimane e comunque non oltre il 31 agosto 2020. Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga non può essere concesso in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

L'unica modalità di pagamento per la Cassa integrazione guadagni in deroga è il pagamento diretto da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come espressamente stabilito dal comma 6, secondo periodo, del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18.

La Cassa integrazione guadagni in deroga è concessa ad ore per il periodo massimo di 9 (nove)

settimane. La Cassa integrazione guadagni in deroga non può essere concessa a giorni. Il periodo massimo di 9 settimane non può essere ampliato attraverso una fruizione "cig a giorni". L'azienda dovrà indicare nel prospetto di flusso le ore che intende richiedere.

ART. 7 CONSULTAZIONE SINDACALE

Ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del D.L. 17/03/2020 per accedere alla Cassa integrazione Guadagni in deroga occorre avviare una consultazione Sindacale e definire un apposito Accordo.

1. L'accordo di cui al comma 1 dell'art. 22 del D.L. 17/03/2020 non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. In tal caso i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare, preventivamente alla presentazione della domanda, le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a mezzo PEC o e-mail;
2. I datori di lavoro che intendono accedere alla Cassa integrazione guadagni in deroga devono avviare la procedura di consultazione sindacale fornendo, anche attraverso l'Associazione Datoriale, una informativa alla RSU o RSA aziendale ed alle OO.SS di categoria, firmatarie del presente accordo, dalla quale risulti la durata presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in Cassa integrazione guadagni in deroga;
3. Tale informativa che attiva la procedura sindacale, deve essere inoltrata alle organizzazioni sindacali anche tramite le Associazioni Datoriali e/o gli Enti Bilaterali, da esperire entro il termine di 5 giorni lavorativi; in mancanza della definizione, il datore di lavoro, può presentare la domanda di Cassa integrazione guadagni in deroga allegando l'evidenza dell'informativa data alle OO.SS.; l'Informativa deve attestare l'esistenza di un pregiudizio per l'attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla Cassa integrazione guadagni in deroga. Il trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga previsto nell'accordo sindacale non potrà superare le nove settimane.

Il verbale di accordo dovrà contenere tutti i seguenti dati:

- Data dell'accordo;
- I nominativi e la qualifica rivestita da coloro che sottoscrivono l'accordo (datore di lavoro, rappresentante dell'associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali);
- I dati identificativi dei datori di lavoro, con la specifica sia della sede legale che della sede dell'unità produttiva per la quale è richiesta la CIG in deroga, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in quadri, impiegati, operai e apprendisti e lavoratori a domicilio, nonché il settore di appartenenza;
- Indicazione della causa che ha costretto il datore di lavoro ad una riduzione o sospensione dell'attività produttiva con richiesta di intervento di CIG in deroga;
- Il periodo di richiesta di CIG in deroga, il numero dei lavoratori sospesi a zero ore ovvero con orario ridotto;
- Il datore di lavoro deve dare atto delle motivazioni effettive per cui non può usufruire di CIGO, CIGS.

Negli accordi sindacali e nelle domande deve essere previsto che il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come espressamente stabilito dal comma 6, secondo periodo, del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18.

Saranno ritenuti validi gli accordi sindacali sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del D.L. 17/03/2020 n. 18, purché riportanti tutti gli elementi previsti dall'Accordo Quadro, di cui alla DGR n. 20 del 24/03/2020.

Per come previsto dalla Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020, si considera, altresì, esperito l'accordo di cui all'art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all'articolo 19 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, che prevede l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

ART. 8 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accesso alla Cassa integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 potranno essere presentate alla Regione Calabria – Dipartimento, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali a partire dalle **ore 10:00** di giorno **2 aprile 2020**.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va inoltrata per via telematica all'indirizzo PEC **ammortizzatorisociali@pec.regione.calabria.it**, corredata di tutti i documenti richiesti.

Nell'oggetto della PEC deve essere indicato. "*NOME AZIENDA* – Richiesta Cassa integrazione in deroga".

La domanda di Cassa integrazione Guadagni in deroga deve essere presentata entro 4 (quattro) mesi dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro. Qualora il periodo di sospensione/riduzione richiesto abbia una durata complessiva inferiore a 15 giorni, la domanda deve essere presentata entro l'ultimo giorno del periodo di sospensione/riduzione richiesto.

Per data di presentazione si intende la data di inoltro telematico della domanda a mezzo pec, compresi gli allegati. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

Le domande di partecipazione devono essere debitamente compilate nel rispetto dei format allegati al presente Avviso.

Le domande di partecipazione trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso o trasmesse antecedente all'apertura dello sportello di ricezione, non saranno istruite.

Nella domanda di concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga, presentata sul modello predisposto dalla Regione Calabria, a pena di reiezione, devono essere riportate le dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti che il datore di lavoro:

- ✓ Non può usufruire di CIGO o la CIGS, non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro riportati dal Titolo I e dal Titolo II del D. Lgs. N. 148/2015 né le misure previste dagli art. 19, 20 e 21 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18;
- ✓ Non ha adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell'attività;
- ✓ Ha verificato preventivamente il possesso dei requisiti e delle condizioni di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e che la responsabilità esclusiva è del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di Cassa integrazione Guadagni in deroga;
- ✓ Di essere tenuto/non essere tenuto al versamento ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art 27 del d.lgs. 148/15 (comprese le aziende artigiane) e non può accedere ai predetti fondi in quanto, gli stessi, hanno esaurito la disponibilità finanziaria;
- ✓ I lavoratori somministrati interessati alla Cassa integrazione Guadagni in deroga non sono già coperti dal Fondo di solidarietà bilaterale e prestano la propria opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti collegati all'emergenza sanitaria;
- ✓ Non è possibile richiedere la tutela ordinaria, per i propri lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo, per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili;

- ✓ I lavoratori con contratto di lavoro intermittente interessati alla Cassa integrazione Guadagni in deroga erano già assunti alla data del 23 febbraio 2020;
- ✓ Per il periodo considerato di non ospita tirocini, ovvero che i tirocini attualmente ospitati sono sospesi, ovvero che non sono interessati al trattamento richiesto lavoratori che svolgono il ruolo di tutori responsabili dei tirocini attualmente ospitati che si svolgono con modalità a distanza;

ART. 9 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il presente Avviso, unitamente alla modulistica allegata, è scaricabile nella sezione dedicata del portale istituzionale della Regione Calabria: <http://portale.regione.calabria.it>

Le imprese interessate dovranno produrre la seguente documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, secondo quanto di seguito specificato:

- Domanda di adesione (Allegato A);
- Format dati di Flusso (Allegato B);
- Accordo Sindacale - non richiesto per le aziende fino a 5 dipendenti – Allegato C
- Informativa alle organizzazioni sindacali (solo per le aziende fino a 5 dipendenti)
- Copia documento di identità del legale rappresentante.

La Domanda di adesione (Allegato A) deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, siglata in ogni pagina, e inviata in formato pdf in un unico file con il documento di identità del legale rappresentante. Il format di domanda (Allegato A) contiene delle dichiarazioni che devono essere compilate solo da talune imprese, nel caso di dichiarazione non d'interesse occorre procedere ad eliminare dal format le parti non pertinenti alla tipologia d'impresa, per come indicato nel format stesso.

Il Format dati di Flusso (Allegato B) deve essere compilato, fornendo tutte le informazioni in esso richieste, seguendo le istruzioni allegate al presente Avviso e deve essere trasmesso esclusivamente in formato Excel.

Fermo restando quanto stabilito all'art. 7 ultimo comma del presente Avviso, il Format Allegato C riporta uno schema predisposto di verbale di accordo sindacale, che contiene tutte le informazioni necessarie alla loro validità.

L'Accordo Sindacale o l'informativa alle organizzazioni sindacali vanno inviate in formato pdf.

Nel caso in cui l'Accordo Sindacale sia stato definito con modalità telematiche, occorre allegare l'evidenza dell'accoglimento della proposta da parte delle organizzazioni sindacali. Nel caso di sottoscrizione con firma digitale la documentazione attestante la firma deve essere inviata esclusivamente in formato pdf.

ART. 10 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le domande saranno valutate entro 15 giorni lavorativi dalla loro presentazione secondo i termini e le modalità sopra descritte e autorizzate - nel caso di istruttoria positiva - **segundo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa** al competente ufficio della Regione Calabria – Dipartimento “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” Settore n. 4 “Politiche Attive, Superamento del Precariato e Vigilanza Enti” e nel limite delle risorse assegnate.

Le domande ritenute incomplete o inesatte, verranno sospese e verranno riesaminate soltanto dopo che il datore di lavoro farà pervenire le informazioni/documentazioni richieste dalla Regione Calabria. L'ordine cronologico ripartirà dalla data in cui l'istanza viene completata.

Il datore di lavoro è tenuto a far pervenire la documentazione mancante entro 15 giorni dal

ricevimento della richiesta stessa, inviata tramite PEC. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda è da ritenersi respinta.

Le comunicazioni di sospensione o diniego della domanda di Cassa integrazione guadagni in deroga verranno inviate al datore di lavoro richiedente tramite PEC, nonché all'INPS Regionale.

L'istruttoria delle domande è effettuata dal Responsabile del Procedimento il quale potrà avvalersi del supporto di dipendenti del Settore 4 "Politiche Attive, Superamento del Precariato e Vigilanza Enti" nonché di unità di assistenza tecnica del Dipartimento "Lavoro, Formazione, Politiche Sociali".

ART. 11 APPROVAZIONE PROGETTI E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI FINANZIAMENTI

La Regione Calabria, a conclusione dell'iter istruttorio da parte del Responsabile del Procedimento, con Decreto Dirigenziale, provvederà ad approvare gli elenchi delle imprese autorizzate al godimento dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni in deroga.

La Regione Calabria – Dipartimento "Lavoro, Formazione, Politiche Sociali" Settore n. 4 "Politiche Attive, Superamento del Precariato e Vigilanza Enti" trasmette all'INPS, nei termini di cui all'art.22, comma 4, del DL 18/2020, l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

I datori di lavoro sono obbligati ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR 41"), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo.

Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Nel caso di mancato utilizzo della autorizzazione i datori di lavoro dovranno comunicare a Regione Calabria e INPS, a mezzo PEC all'indirizzo ammortizzatorisociali@pec.regione.calabria.it, con lettera sottoscritta dal proprio legale rappresentante, la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l'annullamento.

ART. 12 CONTROLLO E MONITORAGGIO

La Regione Calabria si riserva di verificare la rispondenza di quanto contenuto nella dichiarazione resa dal datore di lavoro ai sensi del DPR 445/2000 in merito ai requisiti di accesso alla Cassa integrazione guadagni in deroga. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese dall'impresa, sulla cui base è stato emanato il provvedimento di concessione di CIG in deroga, la Regione Calabria trasmetterà le risultanze all'INPS per il recupero degli importi impropriamente corrisposti, riservandosi inoltre di procedere per infedele dichiarazione nei confronti del dichiarante.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Regione. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, la Regione non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

ART. 13 TUTELA PRIVACY

I dati, di cui la Regione Calabria entra in possesso a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel del Regolamento europeo n. 679/2016.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il "Titolare" del trattamento è la Regione Calabria – Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali.

L'azienda, in sede di presentazione della domanda, deve effettuare il consenso al conferimento dei dati. In caso di mancato conferimento non consentirà al Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali di procedere con l'autorizzazione della domanda di Cassa integrazione guadagni in deroga.

ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ASSISTENZA TECNICA E INFORMAZIONI

Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario del Settore n. 4 "*Politiche Attive, Superamento del Precariato e Vigilanza Enti*" Agrot. Pasquale Capicotto.

Per l'assistenza tecnica al presente Avviso la Regione Calabria, anche per la fase istruttoria, si avvale del supporto di Anpal Servizi SpA nonché delle altre assistenze tecniche del Dipartimento. Lavoro, Formazione e Politiche Sociali.

Informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste presso il Settore 4 del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche sociali" della Regione Calabria, alla indirizzo PEC ammortizzatorisociali@pec.regione.calabria.it.

ART. 15 INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso si elegge quale Foro competente quello di Catanzaro.

ART. 16 NORME DI RINVIO

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Il presente Avviso sarà pubblicato altresì sul sito istituzionale della Regione Calabria nella sezione dedicata.

In attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, si procederà alla pubblicazione dei dati di cui agli articoli 26 e 27 del decreto suddetto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Calabria.

Il presente Avviso potrà subire variazioni in attuazione delle modifiche normative che dovessero essere apportate all'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, in sede di conversione.

Per tutto quanto non previsto dal presente dispositivo si rinvia alle norme di legge vigenti in materia e alle relative disposizioni attuative.

Allegati:

- Domanda di adesione - Allegato A;
- Format dati di Flusso - Allegato B;
- Format Accordo Sindacale - Allegato C;
- Istruzioni per la compilazione dell'Allegato B